

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato intercantonale
circa il Technicum agricolo di Berna - Zollikofen

(del 26 giugno 1964)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

La legge federale del 3 ottobre 1951 concernente il promovimento dell'agricoltura e la conservazione del ceto rurale (legge sull'agricoltura) disciplina negli articoli da 5 a 15 la formazione professionale.

Le possibilità considerate sono le seguenti :

- 1) tirocinio agricolo con esame finale e corsi complementari ;
- 2) scuole di agricoltura e scuole speciali per la lavorazione del latte, scuole di giardinaggio, di orticoltura, di frutticoltura, di viticoltura, d'utilizzazione della frutta e dell'uva d'avicoltura, come pure scuole speciali concernenti altri rami dell'agricoltura ;
- 3) esami professionali ;
- 4) esami di maestro agricoltore.

A parte la formazione universitaria tutte le altre sono intese a preparare i futuri capi azienda al loro difficile compito. Detta legge sull'agricoltura non prevede l'istituzione di scuole professionali agricole in grado superiore.

Dal 1951 ad oggi però la situazione dell'agricoltura e quindi le sue necessità sono evolute a ritmo sempre crescente, tanto che oggi solo le aziende convenientemente attrezzate e ben dirette possono assicurare un reddito netto sufficiente ai bisogni di una famiglia di agricoltori. E' quindi giusto e doveroso che da parte degli organi competenti vengano offerte anche ai giovani agricoltori delle uguali possibilità di formazione e di perfezionamento professionali come negli altri settori economici.

Anche tutte le attività collegate all'agricoltura come la ricerca, la divulgazione, l'assistenza, le forme cooperative, le fabbriche di prodotti per l'agricoltura, il credito e così via richiedono sempre più dei quadri qualificati.

E' questa un'altra delle ragioni che rendono necessario il promovimento della formazione professionale delle nuove generazioni di agricoltori.

L'evoluzione economica di oggi che tende a spostare le persone attive dal primo settore al secondo e soprattutto al terzo crea dei vuoti nel settore agricolo proprio nel campo delle giovani forze. Si viene quindi a creare una situazione di invecchiamento della popolazione agricola e di carenza di giovani che sono assolutamente necessari in ogni attività economica. I giovani che restano, quindi, per fronteggiare la difficile situazione presente, devono essere sempre più preparati nel loro difficile mestiere.

In vista di ciò, l'Associazione svizzera degli ingegneri agronomi inviava nell'autunno 1959 ai capi dei Dipartimenti cantonali dell'agricoltura delle proposte concernenti la creazione di una Scuola tecnica superiore d'agricoltura comprendente delle sezioni di formazione generale e delle sezioni di specializzazione.

All'inizio del 1960, la conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura accettava le proposte concernenti detta scuola e raccomandava alla Divisione federale dell'agricoltura di eseguire uno studio su detto problema. I risultati di questo studio furono esaminati nel 1961 da una commissione espressamente nominata dalla sopracitata conferenza.

Da detto rapporto si può constatare come il numero degli ingegneri agronomi sia nettamente insufficiente a coprire la richiesta odierna e futura. Inoltre detti ingegneri dovrebbero limitarsi a svolgere quei lavori che sono all'altezza della loro formazione. L'esecuzione di tutti quei lavori richiedenti una formazione meno elevata dovrebbe essere attribuita ai tecnici agronomi.

Essi dovrebbero svolgere le seguenti mansioni :

1. Ricerca : assistenza presso le stazioni sperimentali agricole federali ;
2. Insegnamento : maestri agricoltori o insegnanti specialisti presso le scuole complementari e quelle professionali agricole ;
3. Assistenza : collaboratori dell'ing. agr. in qualità di assistenti tecnici e consulenti specialmente nelle regioni di montagna ;
4. Organizzazioni agricole e commercio privato : tecnici specializzati e consulenti per i diversi settori: concimi, sementi, foraggi, prodotti fitosanitari, macchine agricole, gerenti di succursali, magazzini, ecc. ;
5. Aziende agricole : capi azienda, direttori dei lavori, amministratori, ecc. ;
6. Amministrazione pubblica e privata : ispettori, controllori, collaboratori specializzati ;
7. Industria lattiera : ispettori, direttori tecnici delle aziende, consulenti per caseifici e latterie ;
8. Cooperazione tecnica : assistenti e periti.

Il fabbisogno è stimato a ca. 60 - 80 tecnici agronomi, vale a dire circa due tecnici per ogni ingegnere agronomo.

Il fabbisogno normale di ingegneri agronomi per il nostro paese è stimato a circa 40 all'anno. In realtà però negli ultimi anni ne furono diplomati da 12 a 37 all'anno. Sia le nostre scuole d'agricoltura sia i diversi servizi pubblici faticano pertanto a reclutare detto personale.

FREQUENZA PROBABILE

Il pronosticare con esattezza quale potrà essere la frequenza alla futura scuola tecnica superiore è cosa assai difficile. All'estero circa il 7% degli allievi delle scuole di agricoltura continuano la loro formazione presso una scuola simile a quella tecnica superiore. Un'inchiesta condotta durante l'inverno 1960/1961 presso le nostre scuole d'agricoltura farebbe presumere una frequenza pari almeno al 10 per cento. Siccome i diplomati delle scuole di agricoltura svizzere sono circa 1200 all'anno, contando su di una frequenza del 5% alla scuola tecnica superiore si arriverebbe ad un totale di 60 allievi per corso, per una frequenza del 7% a 84 allievi.

In breve la scuola tecnica superiore dovrebbe poter ospitare circa 80 allievi del corso normale e 40 dei corsi speciali. A questo totale di 120 vanno ancora aggiunti 20 posti di riserva.

L'esiguo numero previsto degli allievi in lingua francese ha fatto escludere la possibilità di creare una scuola in detta lingua. Perciò è stata inclusa nel corso

normale una classe di lingua francese. Gli allievi quindi dovrebbero seguire i corsi sia in tedesco sia in francese, sotto la guida di insegnanti bilingue. Quanto ai giovani ticinesi si prevede di facilitare loro la preparazione all'esame di ammissione e l'entrata in una classe di lingua tedesca o francese. Gli esami di diploma dovranno tuttavia essere dati in una delle due lingue principali.

Date queste premesse possiamo così riassumere le caratteristiche del Technicum agricolo, così come si rilevano dal progetto di concordato intercantonale.

SCOPI

Gli scopi del Technicum agricolo sono di :

- formare degli agro-tecnici qualificati nei corsi generali e degli agro-tecnici specializzati nei corsi speciali, per i principali settori dell'agricoltura svizzera ;
- incoraggiare la formazione ed il perfezionamento dei quadri dell'agricoltura.

Il Technicum agricolo è bilingue (tedesco - francese) per la parte generale e nella misura del possibile, a seconda della frequenza anche per la parte speciale.

Gli studi sono facilitati finanziariamente.

I posti del Technicum agricolo sono ripartiti secondo una chiave di ripartizione (annesso n. 2) che tiene conto della popolazione rurale nel 1950 e della superficie agricola utilizzata nel 1955, senza foreste nè pascoli.

Il numero degli allievi stranieri non deve normalmente sorpassare il 10 % dei posti disponibili.

SPESE DI CREAZIONE E COPERTURA FINANZIARIA

Le spese di creazione per la costruzione e l'equipaggiamento del Technicum agricolo, di un montante di 8,5 milioni di franchi sono ripartite come segue :

— la Confederazione svizzera	3 milioni di franchi
— il Cantone di Berna (contributo di base)	2,5 milioni di franchi
— i Cantoni secondo la chiave di ripartizione	3 milioni di franchi
	<hr/>
	Totale 8,5 milioni di franchi

Un eventuale aumento delle spese di creazione sarà imputata ai Cantoni sulla base della chiave di ripartizione.

Un eventuale beneficio sarà versato sul conto riserva immobiliare.

SPESE ANNUALI E COPERTURA FINANZIARIA

Le spese annuali comprendono : le spese di gestione del Technicum agricolo come pure i contributi per le riserve menzionate nel concordato.

Per coprire parzialmente le spese annuali del Technicum agricolo i Cantoni si impegnano a versare un contributo di Fr. 1.500,— all'anno per posto. Questa quota parte è dovuta qualunque sia la partecipazione dei corsi.

ORGANI

Gli organi del concordato sono :

- a) il Consiglio di concordato,
- b) l'Amministrazione,
- c) la Commissione di gestione.

Il Consiglio di concordato

Il Consiglio è composto da 1 membro per Cantone partecipante al concordato, dai 3 membri dell'Associazione svizzera degli ingegneri agronomi e dai due rappresentanti della Confederazione. Per ogni membro si designa un rimpiazzante.

L'Amministrazione

I membri dell'Amministrazione possono essere presi al di fuori del Consiglio. I seggi sono ripartiti come segue :

Confederazione	1
Cantone di domicilio	1
altri Cantoni (di cui 1 Cantone romando o il Ticino)	2
Associazione svizzera degli ingegneri agronomi	1

La Commissione di gestione

La Commissione di gestione è composta come segue :

Confederazione	1 membro
Cantoni	2 membri e 2 supplenti.

La legge federale sulle scuole tecniche superiori di agricoltura come pure il decreto federale concernente la concessione di un sussidio straordinario per la costruzione di una scuola tecnica superiore d'agraria, ambedue del 13 marzo 1964, entrano definitivamente in vigore non essendo stato impugnato il diritto di referendum.

Come si può rilevare dall'annesso n. 2 il Cantone Ticino avrà diritto a 3 posti all'anno, con una spesa forfetaria annua di Fr. 4.500,—.

Nel caso auspicabile che il numero dei giovani ticinesi desiderosi di perfezionarsi sia un anno maggiore di quello a nostra disposizione, potranno essere occupati degli eventuali posti lasciati liberi da altri Cantoni.

Dall'annesso n. 3 si può rilevare come il nostro Cantone dovrà stanziare un credito straordinario unico di Fr. 52.000,— quale partecipazione alle spese di costruzione e di installazione per detto Technicum, basate su di un costo di 8,5 milioni di franchi.

Fondandoci su quanto esposto all'inizio e sulla constatazione che anche il nostro Cantone ha l'assoluta necessità di avere dei giovani agricoltori ben preparati e qualificati, vi proponiamo di accettare lo stanziamento del credito straordinario unico per la partecipazione alle spese di costruzione della scuola tecnica superiore d'agricoltura come pure lo stanziamento del credito annuale forfetario assicurante la partecipazione di tre nostri giovani al detto Technicum agricolo, così come al disegno di decreto legislativo annesso.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
A. Pellegrini

p. o. Il Cancelliere :
Beati

ANNESSE n. 1

Nei settori non agricoli in cui si formano sia ingegneri sia tecnici il rapporto fra le due professioni è il seguente :

<i>Anno</i>	<i>Diplomati presso le scuole tecniche superiori svizzere</i>	<i>Diplomati presso la SPF e EPUL</i>	<i>Rapporto</i>
1956	661	321	2 : 1
1957	751	335	2,3 : 1
1958	777	358	2,2 : 1
1959	817	552	1,5 : 1
1960	892	617	1,5 : 1

Nelle cerchie industriali si pensa che sarebbe opportuno ristabilire la proporzione di 2 o 2,5 tecnici per ogni ingegnere. All'estero la professione del tecnico agronomo è conosciuta già da parecchi anni. Citiamo ad esempio la Germania con 14 scuole superiori d'agricoltura e la Finlandia con due scuole e 175 allievi ripartiti su un ciclo di studio biennale. Il livello d'insegnamento di queste scuole corrisponde a quello previsto per la nostra scuola tecnica superiore d'agraria.

CHIAVE DI RIPARTIZIONE DEI POSTI RISERVATI DELLA S.T.S.A.

Cantone	Popolaz. rurale 1950	Superficie agricole utilizzate 1955	Ripartizione dei posti			Indennità annua complessiva
			sec. col. 2	sec. col. 3	sec. col. 4 + 5 : 2	
1	2	3	4	5	6	7
ZH.	57.709	88.881	9	9	9	13.500,—
BE.	154.804	229.422	23	23	23	34.500,—
LU.	58.167	80.331	9	8	9	13.500,—
UR.	7.075	6.440	1	1	1	1.500,—
SZ.	18.620	22.699	3	3	3	4.500,—
OW.	7.360	7.986	1	1	1	1.500,—
NW.	4.914	6.109	1	1	1	1.500,—
GL.	4.309	7.977	1	1	1	1.500,—
ZG.	6.846	11.334	1	1	1	1.500,—
FR.	54.594	81.189	8	8	8	12.500,—
SO.	18.235	34.600	3	4	4	6.000,—
BS.	359	521	1	1	1	1.500,—
BL.	11.656	20.458	2	2	2	3.000,—
SH.	7.529	13.783	1	2	2	3.000,—
AR.	8.466	12.787	1	1	1	1.500,—
AI.	5.501	6.616	1	1	1	1.500,—
SG.	54.523	76.289	8	8	8	12.000,—
GR.	35.782	50.269	5	5	5	7.500,—
AG.	48.016	71.848	7	7	7	10.500,—
TG.	33.977	56.372	5	6	6	9.000,—
TI.	26.371	21.820	4	2	3	4.500,—
VD.	63.845	118.186	10	12	11	16.500,—
VS.	62.239	38.996	10	4	7	10.500,—
NE.	11.320	27.451	2	3	3	4.500,—
GE.	5.674	12.728	1	2	2	3.000,—
Totale	767.891	1.105.092	118	116	120	180.000,—

ANNESSE n. 3

CHIAVE DI RIPARTIZIONE (IN 1000 FRANCHI)
 DEL FINANZIAMENTO DI 8,5 MILIONI DI FRANCHI
 PER LE SPESE DI COSTRUZIONE DELLA S.T.S.A.

A. Parte della Confederazione					
B. Parte del Cantone sede della STSA (Berna)					
	20 %	25 %	30 %	35 %	
A	1700	2125	2550	2975 2975	3000
B	2500	2500	2500	2500	2500
ZH	623	562	500	440	435
BE	892	804	716	629	622
LU	250	225	200	176	174
UR	22	20	17	15	15
SZ	54	49	43	38	38
OW	13	12	11	9	9
NW	37	34	30	26	26
GL	39	35	31	27	27
ZG	57	52	46	40	40
FR	182	164	146	128	127
SO	153	138	123	108	107
BS	14	13	12	10	10
BL	108	98	87	76	76
SH	58	52	46	41	40
AR	43	39	34	30	30
AI	10	9	8	7	7
SG	260	234	209	183	181
GR	129	116	104	91	90
AG	328	295	263	231	229
TG	167	151	134	118	117
TI	75	67	60	53	52
VD	432	389	347	305	301
VS	120	108	96	85	84
NE	132	119	106	93	92
GE	101	91	81	71	70
	8499	8501	8500	8505	8499

DECRETO LEGISLATIVO
concernente l'adesione del Canton Ticino al concordato
circa il Technicum agricolo di Berna/Zollikofen

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 26 giugno 1964 n. 1238 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — E' ratificata l'adesione del Consiglio di Stato del 26 giugno 1964 al concordato intercantonale concernente il Technicum agricolo svizzero di Berna/Zollikofen.

Art. 2. — In applicazione del concordato sono concessi :

- a) un credito di Fr. 52.000,— quale partecipazione del Canton Ticino alle spese di costruzione ;
- b) un credito annuo ricorrente di Fr. 4.500,—, importo destinato ad assicurare la presenza di 3 studenti al Canton Ticino.

Art. 3. — I crediti di cui sopra saranno iscritti nell'esercizio 1964 parte ordinaria del Dipartimento dell'economia pubblica, voce di bilancio 1208-16.

Art. 4. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.